



decisione n. 11/2015-2016

### **Campionato a Squadre maschile Serie C2 gir. C**

Pol. Libertas Sturzo Caltagirone

ASD T.T. Città di Siracusa " B "

incontro del 06/02/2016 -

### **IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

nella seduta del 11/02/2016

Visto l'art. 23 c. 5 e 6 del vigente Regolamento Attività a Squadre Nazionale;

#### **Considerato**

- che la ASD T.T. Città di Siracusa " B " non si è presentata all'incontro di campionato di serie C2 girone C che si sarebbe dovuto tenere a Caltagirone, in data 06 febbraio 2016, contro la Pol. Libertas Sturzo Caltagirone;
- che nessun avvertimento è mai stato fatto alla squadra avversaria, giusto quanto disposto all'art.29 c.2 lett. a) dal Regolamento Attività a Squadre Nazionale;
- che, inoltre, nessuna comunicazione, a mezzo mail e/o fax, è stata fatta da parte della ASD T.T. Città di Siracusa " B " al C.N.G.S. nei due giorni successivi la data di svolgimento dell'incontro, giusto quanto disposto all'art. 29 c.2 lett. b) dal Regolamento Attività a Squadre Nazionale;
- che il Presidente della ASD T.T. Città di Siracusa " B ", ha, soltanto quattro giorni dopo la data di svolgimento dell'incontro, presentato lettera con la documentazione giustificativa attestante la mancata presentazione al sopraindicato incontro, adducendo, quale causa di forza maggiore, un guasto all'autovettura che avrebbe dovuto portare i propri atleti alla sede dell'incontro;
- che, in ogni caso, la documentazione prodotta dall' ASD T.T. Città di Siracusa " B " attestante la causa di forza maggiore, consiste in una fattura emessa da una società privata, contravvenendo, quindi, quanto disposto all' art. 29 c.1 lett.g) che espressamente richiede, in caso di guasti meccanici, l'attestazione da parte dell'A.C.I. o comunque di altre organizzazioni legalmente riconosciute

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

decide

-Di infliggere la sconfitta per 5 a 0 tutti i set 11-0 alla società ASD T.T. Città di Siracusa "B"

-Di assegnare la vittoria alla società Pol. Libertas Sturzo Caltagirone per 5 a 0;

-Di escludere la ASD T.T. Città di Siracusa "B" dal campionato di serie C2 girone C con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non deve tenere alcun conto nella classifica finale;

-Di retrocedere la ASD T.T. Città di Siracusa "B" nel livello del campionato regionale più basso esistente.

-Di applicare altresì alla ASD T.T. Città di Siracusa "B" un'ammenda di € 360,00 pari all'importo di tre volte la tassa d'iscrizione prevista per il Campionato.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Fabio Chillemi

